

DECISIONE (PESC) 2021/1989 DEL CONSIGLIO**del 15 novembre 2021****che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC ⁽¹⁾, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
- (2) Il 24 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1031 ⁽²⁾ che modifica la decisione 2012/642/PESC con cui si introducono una serie di restrizioni economiche, compreso il divieto concernente la fornitura di servizi di assicurazione e riassicurazione al governo bielorusso e agli enti e agenzie pubblici della Bielorussia.
- (3) In tale contesto è opportuno introdurre alcune eccezioni al divieto concernente la fornitura di servizi di assicurazione e riassicurazione al governo bielorusso e agli enti e agenzie pubblici della Bielorussia.
- (4) È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare determinate misure.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*L'articolo 2 *undecies* della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente:*«Articolo 2 undecies*

1. È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione:
 - a) al governo bielorusso e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici; oppure
 - b) a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a).
2. I divieti nel paragrafo 1 non si applicano alla fornitura di assicurazioni obbligatorie o di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi a persone, entità o organismi bielorusse qualora il rischio assicurato sia situato nell'Unione né alla fornitura di assicurazioni per missioni diplomatiche o consolari bielorusse nell'Unione.
3. I divieti nel paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.».

⁽¹⁾ Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2021/1031 del Consiglio, del 24 giugno 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 224 I del 24.6.2021, pag. 15).

